



COMUNE DI SAPONARA

CITTA' METROPOLITANA MESSINA

AVVISO

Nuova Imu: Scadenza di versamento acconto e saldo 2023

Le date individuate dal legislatore per i pagamenti relativi all'Imu 2023 sono due:

- Acconto Imu entro il 16/06/2023 pari al 50% del dovuto annuale;
- Saldo Imu entro il 16/12/2023.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente procedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2023.

Sarà possibile effettuare il versamento con modello F24 telematico e/o cartaceo in banca o in posta utilizzando il codice Ente per il Comune di Saponara: "I420".

Il Comune di Saponara, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/09/2020, ha approvato le aliquote e le detrazioni per la nuova Imu nel seguente modo:

- Abitazione principale classificata in A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze: **4,00 per mille** con detrazione di € 200,00;
- Fabbricati gruppo "D": **8,80 per mille**;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – c.d. "beni merce" non locati: **0,00 per mille**;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: **0,00 per mille**;
- Altri immobili (non compresi nelle precedenti fattispecie) ed Aree edificabili: **8,80 per mille**;
- Terreni agricoli: **7,60 per mille**;
- Alloggi assegnati dagli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze: **8,80 per mille con detrazione di euro 200,00**.

Per il calcolo dell'Imu dovuta e la stampa dell'F24 è possibile utilizzare il software di calcolo collegandosi al sito www.amministrazionecomunali.it

Le principali novità per l'IMU 2023:

- Riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia pari al 50%;
- Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..
- Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili

Altre esenzioni precedenti e valide per il 2023

Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Ft. Il Responsabile di Area Imu Tasi Attività Produttive
D.ssa Adele Fiorello